

## COMUNICATO DEL PRESIDENTE

**Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti art. 33-ter, decreto legge n. 179/2012 convertito con legge n. 221/2012.**

### Il Presidente

VISTO l'art. 33-ter, comma 1, del decreto legge n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n. 221/2012, che prevede l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l'Autorità, nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all'art. 62-bis del D.lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale;

VISTO l'obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del predetto art. 33-ter, comma 1, di iscrizione e di aggiornamento annuale dei propri dati identificativi pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;

VISTO l'art. 33-ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di conversione n. 221/2012 che demanda all'Autorità di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti;

VISTO l'art. 6-bis, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice), che prevede l'acquisizione nella BDNCP dei dati previsti dall'art. 7 del Codice;

VISTO l'art. 7, comma 8, del Codice, che prevede l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di comunicare all'Osservatorio i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il Comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, con il quale sono state definite le modalità telematiche per la trasmissione dei dati dei contratti pubblici di importo superiore alla soglia di 150.000 euro, ai sensi dell'art. 7, comma 8 d.lgs. n. 163/2006;

VISTO il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2010 e s.m.i., che ha esteso la rilevazione dei dati ai contratti pubblici di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti "esclusi" di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Codice, di importo superiore ai 150.000 euro e agli accordi quadro e fattispecie consimili;

VISTO il Comunicato del Presidente del 2 maggio 2011 e s.m.i. che ha specificato le modalità semplificate di rilascio del CIG per la micro-contrattualistica e i contratti esclusi fino a 150.000 euro;

RITENUTO che l'accreditamento presso il sistema informativo di monitoraggio, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi, consente di acquisire l'informazione di base per l'identificazione delle stazioni appaltanti;

RITENUTO che nelle more dell'implementazione e della definizione delle modalità di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, si rende necessario fornire alle stazioni appaltanti delle indicazioni di carattere transitorio;

### **COMUNICA**

1. 

Che, in via transitoria, ai fini dell'adempimento all'obbligo di cui all'art. 33-ter del decreto legge n. 179/2012, le stazioni appaltanti già registrate presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per le finalità di cui al d.lgs. n. 163/2006 e alla legge n. 136/2010, sono tenute ad acquisire sul sito dell'Autorità, a partire dal 10 luglio 2013, l'Attestato di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, avente validità per tutto il 2013. Tale documento sarà rilasciato alle SA per il tramite dei propri utenti già titolari di credenziali per l'accesso ai servizi sul portale dell'Autorità.
2. 

Che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, dovranno comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33-ter del decreto legge n. 179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/90, il quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni di cui al successivo punto 3. ;
3. 

Che con successivo Comunicato verranno rese note le modalità e le informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti da effettuarsi a cura del responsabile individuato ai sensi del precedente punto 2.;
4. 

Che l'aggiornamento delle informazioni dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti dovrà essere effettuato, a cura del soggetto individuato ai sensi del precedente punto 2., entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Roma,

Il Presidente  
Sergio Santoro

Art. 33-ter.

(( (Anagrafe unica delle stazioni appaltanti) ))

((1. E' istituita presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.

2. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.))